

MUNICIPIO DI PONTE TRESA



Regolamento

Capitolo 1

AMMINISTRAZIONE

Art. 1 **Ubicazione**

Il cimitero del Comune di Ponte Tresa si trova alla particella no. 13 RDF di proprietà comunale.

Art. 2 **Amministrazione**

Il Municipio assicura, tramite i suoi servizi, l'amministrazione la sorveglianza e la manutenzione del cimitero

Capitolo 2

INUMAZIONI

Art. 3 **Autorizzazione**

Il Municipio rilascia l'autorizzazione per ogni inumazione.

Art. 4 **Norme per la sepoltura e le inumazioni**

Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri e le ossa di:

- a) persone decesse nella giurisdizione del Comune;
- b) persone domiciliate nel Comune, decesse fuori dalla giurisdizione comunale;
- c) persone non domiciliate nel Comune, decesse fuori dalla giurisdizione comunale, ma aventi diritto alla sepoltura in tombe di famiglia;
- d) persone attinenti e non domiciliate nel Comune, decesse fuori dalla giurisdizione comunale;
- e) persone non domiciliate e non attinenti, per le quali una famiglia proprietaria di una tomba di famiglia facesse richiesta di inumazione.

Casi particolari non contemplati dai punti da a) ad e) saranno decisi dal Municipio volta per volta.

Art. 5 **Inumazioni**

Tutte le inumazioni devono essere fatte di giorno. Ogni salma deve essere chiusa in feretro di legno dolce e sepolta in fossa separata, salvo il caso di madre e neonato morti all'atto del parto.

Art. 6 **Disposizioni particolari**

Le salme che a causa di trasporto da altro Cantone oppure dall'Estero o a causa di malattie infettive dovessero trovarsi rinchiusi in casse di zinco o di legno forte, saranno collocate, se inumate nei campi comuni, ad una profondità di m. 2.20.

Art. 7 Dimensione delle tombe

Le tombe per inumazioni in terra devono avere le seguenti dimensioni:

per gli adulti: m. 1.80 di lunghezza (in superficie); m. 0.80 di larghezza; m. 1.80 di profondità;

per i bambini fino a 10 anni: m. 1.50 di lunghezza (in superficie); m. 0.60 di larghezza; m. 1.50 di profondità.

Per inumazioni sovrapposte la profondità dovrà essere proporzionata in modo da consentire uno strato di terreno in vano od altro riempitivo di almeno m. 0.50 dalla soletta del primo loculo discendendo.

Art. 8 Urne cinerarie

Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, devono contenere solo le ceneri di una salma e possono essere depositate anche nelle tombe di parenti.

ESUMAZIONI

Art. 9 Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni e secondo le necessità, per far posto ad altre salme, in ogni caso non prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.

Art. 10 Avviso

L'avviso di esumazione sarà affisso all'albo comunale e sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino e gli interessati saranno avvertiti.

Art. 11 Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per necessità di sistemazione o modificazione del Cimitero, per ordine dell'Autorità giudiziaria o dietro richiesta motivata della famiglia.

Salvo in caso di inchiesta giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento cantonale competente, prima che siano trascorsi 20 anni dalla inumazione.

Le esumazioni consentite prima di questo tempo devono essere fatte alla presenza del Medico delegato e di un incaricato municipale.

Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie, compresa la tassa per l'assistenza dell'incaricato municipale, sono a carico dei richiedenti.

Capitolo 3

DISTINZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 12 **Suddivisione**

L'area del cimitero è suddivisa in:

1. campo comune;
2. tombe individuali e di famiglia a tempo determinato;
3. colombario per casse;
4. colombario per ossa e ceneri;
5. cappelle.

Art. 13 **Campo comune**

La concessione ha la durata di 30 anni, non rinnovabile. (Non è obbligatoria la posa di un monumento).

E' permessa la posa di cordonate e di ricordi funebri di un'altezza massima di m. 1.20.

Nel campo comune uno spazio adeguato è riservato per la sepoltura dei bambini (fino a 10 anni)

Art. 14 **Tombe individuali e di famiglia**

La concessione ha la durata di 50 anni, rinnovabile per un ulteriore periodo di 30 anni e una sola volta.

Art. 15 **Colombario per casse**

La concessione ha la durata di 50 anni, rinnovabile per un ulteriore periodo di 30 anni e una sola volta.

Art. 16 **Colombario per ceneri e ossa**

La concessione ha la durata di 50 anni , rinnovabile per un ulteriore periodo di 30 anni e una sola volta.

Ogni loculo non potrà contenere più di due urne.

Art. 17 **Cappelle**

Le concessioni date in precedenza per cappelle si intendono per un periodo di 99 anni dalla concessione o, in mancanza di questa, dalla prima inumazione.

Dietro richiesta, ai concessionari delle cappelle il Municipio può concedere ulteriori rinnovi di 30 anni, applicando la specifica tassa.

Le concessioni per le cappelle non costituiscono diritti di proprietà, bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo.

La superficie per la costruzione di cappelle viene assegnata dal Municipio.

Capitolo 4

ORDINAMENTO

Art.18 **Limitazioni dei diritti**

Ogni diritto di concessione conferisce al concessionario unicamente il diritto di superficie per il periodo determinato dal Regolamento, ma non la proprietà del terreno.

E' facoltà del Comune di tornare in possesso di qualsiasi area concessa, quando cio' sia necessario per l'ampliamento o per modificazioni topografiche del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questo caso, il Municipio assegnerà al concessionario altra area equivalente alla primitiva ed il Comune eseguirà a sue spese la ricostruzione della tomba ed il trasporto del monumento, se questi esistessero, nonché la traslazione.

Art. 19 **Assegnazione dei posti**

L'assegnazione dei posti è di competenza del Municipio.

Art. 20 **Esecuzione delle opere**

La costruzione di tombe, cappelle, la posa di monumenti, lapidi, croci e ricordi funebri di qualsiasi natura, deve essere autorizzata dal Municipio.

La domanda deve essere corredata dai relativi disegni in duplo (in scala 1:20). e deve indicare il testo delle iscrizioni, le decorazioni e il materiale che s'intende adoperare.

Art. 21 **Piantagioni e fiori**

Sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti di basso fusto, sempreverdi, regolate in modo che non sporgano dal perimetro dello spazio concesso e non superino l'altezza di m. 1.20.

E' vietata in modo assoluto la piantagione di alberi e la coltivazione di fiori o arbusti a foglie aculeate.

Art. 22 **Manutenzione**

Ogni concessionario deve provvedere al mantenimento in buono stato dell'area assegnatagli con le relative opere.

Se ciò non avvenisse, il Comune si riserverà di provvedervi addebitando le spese al concessionario.

Art. 23 **Lavori nel cimitero**

I monumenti, le lapidi o altri ricordi funebri non possono essere lavorati o incisi all'interno del Cimitero. Fanno eccezione le piccole opere di restauro e di rifinitura che per la loro natura non possono essere eseguite altrove, nonché l'iscrizione di nuove epigrafi.

Non è permesso nessun lavoro nel periodo intercorrente fra il 28 ottobre ed il 5 novembre inclusi.

Art. 24 Danni e furti

Il Municipio non assume nessuna responsabilità per danni cagionati da terzi a monumenti o a ricordi funebri.

Capitolo 5

TASSE

Art. 25 Tasse per la sepoltura

- | | |
|---|------------|
| a) inumazioni in campo comune per domiciliati | gratuito |
| b) inumazioni in campo comune per non domiciliati | Fr. 300.00 |

Le spese per lo scavo e le eventuali opere sotterranee sono a carico del concessionario

Art. 26 Concessione sedime per tombe cinquantennali

Concessione sedime per tombe cinquantennali:			rinnovo
tombe da un posto	Fr.	500.00	300.00
da 2 posti	Fr.	700.00	500.00
da 4 posti(2 sovrapposti)	Fr.	1100.00	700.00

Le spese per lo scavo e le eventuali opere sotterranee sono a carico del concessionario.

Art. 27 Colombario

rinnovo

- | | | |
|--|-----|---------|
| a) loculi per ossa e ceneri (cinquantennale) per domiciliati | Fr. | 700.00 |
| rinnovo | Fr. | 300.00 |
| b) loculi per ossa e ceneri (cinquantennale) per non domiciliati | Fr. | 1000.00 |
| rinnovo | Fr. | 300.00 |
| c) loculi per casse per domiciliati | Fr. | 2500.00 |
| rinnovo | Fr. | 1000.00 |
| d) loculi per casse non domiciliati | Fr. | 3500.00 |
| rinnovo | Fr. | 1500.00 |

Art. 28 Cappelle

- | | | | | |
|---|--------|---------|---|-----------|
| a) il sedime concesso in uso per la costruzione di una cappella sarà pagato | da Fr. | 7000.00 | a | 12'000.00 |
| b) rinnovo | da Fr. | 3000.00 | a | 5'000.00 |

Art. 29 Tasse diverse

- a) tassa per deporre nel Cimitero ossa o ceneri trasferite da altre giurisdizioni e da inumare in fosse già esistenti Fr. 100.00
- b) tassa per esumazione non richiesta dal Municipio, ma autorizzata dall'Autorità cantonale Fr. 100.00
- c) tassa d'assistenza dell'agente comunale all'esumazione Fr. 100.00
- e) tassa di cancelleria per approvazione progetti di monumenti e tombe Fr. 100.00
- f) tassa per ricordi funebri (lapidi e monumenti) Fr. 100.00

Art. 30 Casi particolari

Il Municipio si riserva di decidere, volta per volta, l'applicazione di tasse nei casi particolari.

Capitolo 6

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 31 Penalità

Le infrazioni al presente Regolamento sono punite con una multa fino a 1'000.00 franchi, riservata l'azione civile e/o penale.

Art. 32 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento del 31 gennaio 1976.

Art. 33 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio comunale di Ponte Tresa e la ratifica di competenza del Consiglio di Stato.

Art.34 Altre disposizioni

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni di Legge cantonali vigenti